

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1480-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio di alcune disposizioni (deliberato dalla 7^a Commissione permanente — Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport — nella seduta del 4 luglio 1974)

dal

disegno di legge n. 1480

(« Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università »)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(LA MALFA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Tra i destinatari dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, s'intendono compresi i dirigenti di ricerca e i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità, il cui trattamento economico è assimilato a quello dei professori e degli assistenti universitari.

Ai fini della corresponsione dell'assegno speciale di cui al quarto comma di detto articolo, i dirigenti di ricerca debbono intendersi equiparati ai professori di ruolo, e i ricercatori agli assistenti universitari. L'assegno speciale non è cumulabile con i compensi per lavoro straordinario.

L'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale di cui al citato articolo 12, non competono al personale dell'Istituto superiore di sanità che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, non dichiara di rinunciare all'assegno personale pensionabile di cui all'articolo 66, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Il compenso particolare di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, non compete al personale cui sono attribuiti l'assegno annuo pensionabile e l'assegno speciale predetti.

Sono abrogati gli articoli 55, comma secondo, 56 e 58 della legge 7 agosto 1973, n. 519.